



Berna,

14 maggio 2025

Automatizzazione del controllo dell'imposizione dei veicoli stradali tramite Stadi

Informazioni importanti destinate ai dichiaranti doganali

1 Stadi in breve

Stadi consente di automatizzare e digitalizzare il controllo dell'imposizione di veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili. In una prima fase, il nuovo processo permette ai dichiaranti doganali di scaricare in formato digitale la prova dell'imposizione per veicoli stradali (mod. 13.20 A) e di stamparla autonomamente sul modulo cartaceo per l'ammissione alla circolazione. L'apposizione dell'adesivo con il numero di matricola e l'autenticazione della prova dell'imposizione che venivano effettuate allo sportello non sono più necessarie.

Per contro, Stadi non ha nessuna ripercussione sul processo d'imposizione. Ciò significa che in caso di dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci con risultato della selezione *bloccato* o *libero con*, di pagamento in contanti o di controllo è ancora necessario recarsi allo sportello.

2 Cosa occorre osservare?

2.1 Voci di tariffa interessate (gamma di veicoli)

Le voci di tariffa soggette al controllo dell'imposizione sono identificabili dalla seguente osservazione nella tariffa doganale (www.tares.ch), sotto «Mostra dettagli»: *indicare il numero di telaio e allestire il rapporto di perizia mod. 13.20 A.*

L'esecuzione automatica del controllo dell'imposizione tramite Stadi si limita alle seguenti voci di tariffa del capitolo 87 (vedi anche «Limitazioni» alla cifra 3):

- 8701 (Trattori);
- 8702 (Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più);
- 8703 (Autoveicoli da turismo);
- 8704 (Autoveicoli per il trasporto di merci);
- 8705 (Autoveicoli per usi speciali);

Automatizzazione del controllo dell'imposizione tramite Stadi

- 8706 (Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705);
- 8711 (Motocicli);
- 8716 (Rimorchi).

Il sistema riconosce, in base alla voce di tariffa e al numero convenzionale (p. es. 8703.8020 / 911), che la prova dell'imposizione (mod. 13.20 A) deve essere rilasciata tramite Stadi. Una corretta classificazione tariffale è quindi fondamentale. Al contrario, una classificazione tariffale errata comporta un enorme lavoro e sforzo aggiuntivo per tutte le persone coinvolte.

Informazioni di carattere generale sul controllo dell'imposizione sono disponibili nelle [osservazioni della tariffa doganale](#) sotto [Controllo dell'imposizione per veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili](#).

2.2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

L'esecuzione automatica del controllo dell'imposizione tramite Stadi dipende direttamente dalla qualità della dichiarazione doganale o della dichiarazione delle merci. Sono particolarmente importanti le indicazioni seguenti:

- **Voce di tariffa e numero convenzionale:** vedi cifra 2.1;
- **Numero di telaio** (campo di dati: *informazioni supplementari*): serve all'identificazione univoca del veicolo stradale. Nella maggior parte dei casi, il numero di telaio del veicolo stradale corrisponde al numero di identificazione del veicolo a 17 cifre («vehicle identification number», VIN). Per registrare il VIN occorre osservare quanto segue:
 - sono ammesse solo le seguenti cifre arabe e lettere maiuscole latine:
1234567890 ABCDEFGH IJKLMN P RSTUVWXYZ,
 - non vengono utilizzate le lettere I, O e Q a causa dell'elevata probabilità di confusione con le cifre 0 e 1.

Per registrare il numero di telaio occorre osservare quanto segue:

- non sono ammessi spazi vuoti né all'inizio né alla fine e neanche come separazione ai fini di una migliore leggibilità,
- non sono ammessi caratteri speciali:
 - sono ammessi solo i seguenti caratteri speciali, quando sono parte integrante del numero di telaio:
.- _ / \
 - non sono ammessi in particolare i seguenti caratteri speciali:
\$ £ ?, ! * ^ « » = () & % +
- **Marca, chiave marca** (campo di dati: *informazioni supplementari*): per alcuni veicoli stradali (p. es. auto d'epoca) il solo numero di telaio non è sufficiente per garantire un'identificazione univoca. Per questo motivo deve essere indicata anche la marca del veicolo. L'elenco delle marche principali è disponibile nell'appendice 1 alle osservazioni della tariffa doganale [Controllo dell'imposizione per veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili](#).

Automatizzazione del controllo dell'imposizione tramite Stadi

Solo se una marca non figura nell'elenco, è necessaria l'indicazione **998 UEBRIGE MARKEN**. In questo caso, il livello locale deve precisare manualmente la marca (passaggio intermedio manuale; messa a disposizione ritardata della prova dell'imposizione mod. 13.20 A). Per evitare accertamenti inutili da parte del livello locale, la marca deve essere chiaramente indicata nel campo *Designazione della merce* (p. es. *Autovettura marca Monteverdi*).

I dichiaranti doganali sono pregati di comunicare le marche regolarmente utilizzate che non figurano ancora nell'elenco;

- **Tipo** (campo di dati: *descrizione delle merci*): serve come elemento identificativo supplementare del veicolo stradale. L'indicazione del tipo (modello) è in particolare necessaria per le auto d'epoca con un numero di telaio in formato numerico breve.
- **Numero di matricola** (campo di dati: *informazioni supplementari*): se per il veicolo esiste già un numero di matricola a 9 cifre e quest'ultimo è noto, deve essere indicato anch'esso (formato: XXX.XXX.XXX). Se Stadi non è in grado di trovare un numero di matricola già esistente, ne attribuisce automaticamente uno nuovo;
- **1 veicolo per posizione delle merci** (campo di dati: *quantità supplementare*): Stadi non è in grado di separare automaticamente più veicoli indicati in una singola posizione. Ogni veicolo soggetto al controllo dell'imposizione deve quindi essere indicato in una posizione separata (*quantità supplementare* non superiore a 1);
- **Imposizione definitiva e provvisoria** (campo di dati: *tipo di imposizione*): in Stadi vengono effettuate sia le imposizioni definitive che la maggior parte delle imposizioni provvisorie. Per le imposizioni provvisorie non effettuate in Stadi si rimanda alla cifra 3;
- **Imposizione normale, merci di ritorno, imposizione in franchigia di dazio** (campo di dati: *tipo d'imposizione*): per Stadi sono rilevanti solo i seguenti tipi di imposizione:
 - imposizione normale (1);
 - merci di ritorno (10 e 11);
 - imposizione in franchigia di dazio (7).

L'imposizione stessa deve essere effettuata secondo le prescrizioni generali. Ciò significa che in caso di dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci con risultato della selezione *bloccato* o *libero con*, di pagamento in contanti o di controllo è ancora necessario recarsi allo sportello.

2.3 Prova dell'imposizione (mod. 13.20 A)

All'atto dell'immissione in libera pratica di veicoli stradali, oltre alla decisione d'imposizione, viene rilasciata una prova dell'imposizione (mod. 13.20 A). Fino all'ammissione alla circolazione in Svizzera, il modulo 13.20 A serve come prova che il veicolo stradale in questione è stato sdoganato.

Stadi mette a disposizione i dati per la prova dell'imposizione (mod. 13.20 A) tramite il sistema Chartera Output (accessibile via ePortal). L'attuale timbro doganale viene sostituito da un codice QR che consente di verificare i dati contenuti nel documento mediante un comune smartphone (telecamera).

Automatizzazione del controllo dell'imposizione tramite Stadi

I dati per la prova dell'imposizione mod. 13.20 A possono essere richiamati in Chartera Output come segue:

- Dichiarazioni doganali con risultato della selezione *bloccato o libero con*: dopo la liberazione manuale del livello locale;
- Dichiarazioni doganali con risultato della selezione *libero senza*: dopo aver ricevuto il risultato della selezione.

Se non è possibile richiamare i dati per la prova dell'imposizione mod. 13.20 A in Chartera Output entro un termine utile, si prega di contattare il livello locale competente.

In Chartera Output è possibile consultare la prova dell'imposizione modulo 13.20 A per 90 giorni.

Per l'ammissione presso l'ufficio cantonale della circolazione stradale, il modulo 13.20 A deve continuare a essere disponibile in forma cartacea. Di conseguenza, i dichiaranti doganali devono stampare la prova dell'imposizione, prelevata dal sistema Chartera Output, sul modulo cartaceo [Rapporto di perizia 13.20 A](#) disponibile nello [Shop pubblicazioni federali](#).

Nel contesto dell'imposizione doganale, sono rilevanti solo i seguenti campi del modulo 13.20 A (cfr. anche l'immagine nell'allegato):

- 23 numero di telaio;
- 21 marca;
- 18 numero di matricola;
- 94 timbro doganale.

Nelle impostazioni di stampa occorre accertarsi che la stampa corrisponda alle dimensioni effettive (100 %). Altrimenti vi è il rischio che le indicazioni figurino nei campi sbagliati (rappresentazione spostata).

Il rilascio della prova dell'imposizione (mod. 13.20 A) è soggetto a un emolumento. L'emolumento riscosso per la prova dell'imposizione rilasciata nell'ambito di Stadi e stampata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ammonta a 5 franchi (emolumento ridotto; cifra 9.22 dell'appendice all'[ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#) [RS 631.035]). L'emolumento dev'essere versato nel quadro dell'imposizione nel sistema e-dec.

Compilazione degli altri campi del modulo 13.20 A: vedi punto 2.4.

Raccomandiamo espressamente ai dichiaranti doganali e ai loro clienti di cominciare a compilare gli altri campi del modulo cartaceo solo quando dispongono della prova dell'imposizione con codice QR. Se ciò non è possibile ed è necessario stampare su un modulo cartaceo già precompilato (p. es. a causa di esigenze del cliente, poiché sono già disponibili approvazione del tipo, timbro della ditta, firme o la marca di controllo *emolumento supplementare*), occorre inoltre prestare attenzione a quanto segue:

- accordarsi previamente sui processi con i clienti interessati e chiarire chi fa cosa, come e quando. Se il dichiarante doganale non effettua autonomamente la stampa e trasmette invece le prove dell'imposizione prelevate da Chartera Output ad esempio

Automatizzazione del controllo dell'imposizione tramite Stadi

all'importatore perché le stampi, deve assicurarsi di fornirgli le necessarie informazioni (a cosa deve prestare attenzione all'atto della stampa della prova dell'imposizione, in quale forma sono consegnati i documenti ecc.). Una stampa errata può causare problemi all'atto dell'ammissione alla circolazione e portare a un respingimento del modulo 13.20 A;

- prima di stampare assicurarsi che:
 - la prova dell'imposizione e il modulo cartaceo prestampato corrispondano allo stesso veicolo. Una confusione tra veicoli può rendere necessaria, a dipendenza della situazione, la nuova compilazione di tutto il modulo cartaceo,
 - i campi già precompilati *23 numero di telaio* e *21 marca* non devono essere nuovamente sovrastampati. Campi non leggibili o contraddittori possono causare problemi all'atto dell'ammissione alla circolazione e portare a un respingimento del modulo 13.20 A.

La prova dell'imposizione (mod. 13.20 A) messa a disposizione in Chartera Output contiene un XML incorporato. In questo modo è possibile, qualora necessario, attuare una soluzione automatizzata adeguata o farla attuare dal proprio fornitore del software.

La stampa della prova dell'imposizione su un modulo cartaceo già prestampato necessita in ogni caso di un modo di procedere accurato e concentrato, poiché vi è il rischio di fare confusione tra i veicoli e, a dipendenza dell'organizzazione, può richiedere lunghe spiegazioni o addirittura essere fonte di errori.

2.4 Ammissione alla circolazione

L'ammissione alla circolazione dei veicoli stradali è disciplinata dalle prescrizioni generali.

Maggiori informazioni sulla compilazione integrale del modulo 13.20 A sono disponibili sotto www.astra.admin.ch > [Registro proprietario di veicoli](#) > *Istruzioni concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20)*.

In caso di domande sull'ammissione alla circolazione e sulla compilazione dei singoli campi del modulo 13.20 A rivolgersi al servizio cantonale della circolazione o all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

3 Limitazioni

Il controllo dell'imposizione dei veicoli stradali non può ancora essere eseguito in modo automatizzato tramite Stadi in tutti i casi. Nei casi seguenti è necessario ricorrere all'attuale procedura con adesivi (occorre recarsi allo sportello):

- dichiarazioni doganali in forma cartacea, ad esempio per il modulo 18.44 (masserizie di trasloco), il modulo 18.45 (corredi nuziali) e il modulo 18.46 (oggetti ereditati);
- voci di tariffa non menzionate alla cifra 2.1;
- veicoli stradali che richiedono una prova dell'imposizione (mod. 13.20 A), ma per i quali la voce di tariffa corrispondente non contiene alcuna osservazione al riguardo (per esempio movimentatori telescopici della voce di tariffa 8426.41/49 che devono essere ammessi alla circolazione come trattori);

Automatizzazione del controllo dell'imposizione tramite Stadi

- imposizione provvisoria dovuta a uno dei motivi seguenti:
 - masserizie di trasloco (codice e-dec 7),
 - corredi nuziali (codice e-dec 8),
 - oggetti ereditati (codice e-dec 9).

I seguenti regimi doganali o destinazioni delle merci non sono soggetti al controllo dell'imposizione e quindi non sono rilevanti per Stadi:

- importazione ed esportazione per l'ammissione temporanea;
- perfezionamento attivo e passivo;
- regime di deposito doganale;
- regime di transito.

4 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su Stadi sono disponibili alla pagina www.bazg.admin.ch/stadi.

5 Contatto

Per domande di carattere generale sul controllo dell'imposizione:

Centrale d'informazione sulle disposizioni doganali

Tel. +41 58 467 15 15

Per domande di carattere tecnico:

Service Desk UDSC

Tel. +41 58 462 60 00

Garantendo una buona qualità della dichiarazione doganale o della dichiarazione delle merci, contribuite ad automatizzare il controllo dell'imposizione con Stadi.

